



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - Commercio

ORDINANZA SINDACALE
n.57 del 14/02/2022

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTA le ordinanze sindacali n. 47 del 24 aprile 2013 e n. 157 del 30 dicembre 2016, con le quali veniva disciplinato l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"

VISTO la L. 22 dicembre 2011 n. 214 che ha liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi commerciali e di quelli di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati,

come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148";

RILEVATA la necessità di favorire il rilancio delle attività economiche del settore che a seguito delle limitazioni previste dalle disposizioni in materia di contenimento del Covid-19;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande implica problematiche in materia di sicurezza urbana, quiete e ordine pubblico e pertanto si determina l'esigenza di fissare con apposita misura gli orari relativi agli esercizi di somministrazione;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616;

VISTA la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;

VISTO lo statuto Comunale;

DISPONE

la seguente disciplina dell'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. in locali non aperti al pubblico esclusi i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001.

ART. 2 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

a) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

Zona lago – via Catullo:

- Liberalizzazione degli orari relativi all'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno dei locali mentre l'attività di somministrazione all'esterno del locale dovrà cessare entro le ore 2.00;
- L'attività di intrattenimento e di svago esercitata all'interno del locale dovrà inderogabilmente cessare alle ore 1.00 mentre l'attività di intrattenimento e di svago esercitata all'esterno del locale dovrà inderogabilmente cessare entro le ore 24.00;

Resto del territorio:

- Liberalizzazione degli orari relativi all'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno dei locali mentre l'attività di somministrazione all'esterno del locale dovrà cessare **entro le ore 1.00**;
- L'attività di intrattenimento e di svago esercitata all'interno del locale dovrà inderogabilmente cessare alle ore 1.00 mentre l'attività di intrattenimento e di svago esercitata all'esterno del locale dovrà inderogabilmente cessare entro le ore 24.00;

b) Esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del r.d. 8 giugno 1931 n. 773 (TULPS) - paragrafo 6 lett. j) degli indirizzi generali approvati con DGR n. 8/6495 del 23 gennaio 2008:

- orario massimo di attività: tra le ore 7,00 e le ore 5,00 (al chiuso ed all'aperto) del giorno successivo. L'attività di intrattenimento e di svago all'esterno del locale dovrà inderogabilmente cessare alle ore 4.00.

Qualora dalle segnalazioni pervenute e/o dalle verifiche effettuate risultino situazioni che pur nel rispetto della normativa locale, recano particolare disturbo, potranno essere adottati provvedimenti di limitazione della rumorosità **o di riduzione dell'orario di apertura rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.**

ART. 3 – GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

ART. 4 – DEROGA

In occasione del 31 dicembre di ogni anno, negli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente, l'attività di intrattenimento e svago esercitata all'interno del locale può essere posticipata alle ore 2,00.

È autorizzata la deroga ai limiti massimi di attività agli esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) in occasione del 31 dicembre con la possibilità di posticipare la chiusura alle ore 7.00 il giorno 1° gennaio. I locali di cui trattasi potranno essere riaperti dopo un'interruzione di almeno 13 (tredici) ore.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

a) comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata nel rispetto dei limiti minimi e massimi.

La scelta dell'orario deve essere comunicata – prima dell'inizio dell'attività - sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede;

b) rendere noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura adottato mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;

c) osservare l'orario prescelto e comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e di chiusura.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste:

1. nelle aree di servizio lungo le autostrade;

2. all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni;

3. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;
Resta altresì esclusa dal rispetto delle presenti disposizioni sugli orari la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 70 della L.R. 6/2010, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

ART. 8 - ORDINE PUBBLICO

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Gli apparecchi sonori all'esterno dei locali devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti in materia di emissioni sonore.

Qualora dalle segnalazioni pervenute e/o dalle verifiche effettuate risultino situazioni che pur nel rispetto della normativa locale, recano particolare disturbo, potranno essere adottati provvedimenti di limitazione della rumorosità **o di riduzione dell'orario di apertura rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.**

Il titolare dell'attività risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

ART. 9 – SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata, come previsto dall'art. 80, comma 2° e 3°, della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio e trasmessa per quanto di competenza agli organi di vigilanza ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO

Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

